

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA
PROVINCIA DI LIVORNO



***REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL DEMANIO
MARITTIMO***

Approvato con Delibera di C.C. n..... del

Sindaco: Arch. Montauti Davide
Segretario Generale: Dott.ssa Rossi Antonella
Responsabile Area Tecnica
Edilizia, Urbanistica Demanio: Arch. Silvia Lancioni
Istruttore Tecnico Ufficio Demanio: Geom. Gelsi Simone

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Competenze gestionali del Comune.

TITOLO II – TIPOLOGIE DEGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 5 – Concessione.

Art. 6 – Criteri e modalità per il rilascio di nuove concessioni.

Art. 7 – Contenuti dell'atto di concessione.

Art. 8 – Durata dell'atto di concessione.

Art. 9 – Rinnovo dell'atto di concessione. Art.

10 – Obblighi del concessionario.

Art. 11 – Anticipata occupazione.

Art. 12 – Garanzie.

Art. 13 – Canoni.

Art. 14 – Pagamento del Canone.

Art. 15 – Revoca, rinuncia ed estinzione del titolo concessorio.

Art. 16 – Decadenza del titolo concessorio.

Art. 17 – Subingresso.

Art. 18 – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Art. 19 – Variazioni al contenuto della concessione.

Art. 20 – Autorizzazioni di carattere generale.

Art. 21 – Rimozione opere eseguite e rimessa in pristino.

Art. 22 – Diritti di istruttoria.

TITOLO III STRUTTURE BALNEARI

Art. 23 – Definizioni.

Art. 24 – Stabilimenti balneari.

Art. 25 – Punti Blu.

Art. 26 – Aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali.

Art. 27 – Aree giochi attrezzate

Art. 28 – Aree per attività sportive e di servizio alla nautica.

Art. 29 – Specchi d'acqua e punti di ormeggio.

Art. 30 – Noleggio di ombrelloni ed attrezzatura da spiaggia.

Art. 31 - Noleggio di attrezzature per surf, sport acquatici, pedalò e natanti.

Art. 32 – Aree a libera fruizione.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE

Art. 33 – Periodo di attività.

Art. 34 – Divieto di balneazione.

Art. 35 – Prescrizioni sull'uso delle aree demaniali destinate all'attività balneare.

Art. 36 – Disciplina delle aree demaniali in concessione per strutture balneari.

Art. 37 – Pulizia degli arenili.

Art. 38 – Disciplina manifestazioni turistiche sportive.

TITOLO V ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 39 – Vigilanza.

Art. 40– Sanzioni e Provvedimenti.

Art. 41 – Rinvii.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in coerenza con le previsioni del Piano Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.), lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in ordine all'utilizzo degli arenili e delle aree costiere destinate alla balneazione, ed in generale le aree del Demanio Marittimo situate sul territorio comunale, trasferite ai comuni con Decreto Legislativo 112/98 e legge regionale n. 88/1998.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Pianificazione e disciplina delle attività nell'ambito degli arenili: Il presente regolamento fa riferimento alle previsioni del vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili ;

Normativa demaniale: il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto del 30 marzo 1942 n. 327 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R 13 febbraio 1952 n. 328, nonché alle disposizioni D.L 5 ottobre 1993 n. 400 per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

Normativa relativa ai procedimenti amministrativi: in coerenza con la Legge 241/1990 il presente regolamento disciplina le modalità e le tempistiche di istruttoria e rilascio dei titoli autorizzativi.

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge 241/1990, il presente regolamento stabilisce lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze aventi ad oggetto la gestione del demanio marittimo, tenendo conto della complessità dell'iter e dei pareri degli organi competenti necessari per il rilascio dei titoli autorizzativi;

Normativa relativa alle procedure di evidenza pubblica: Relativamente alle procedure di evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori, si fa riferimento agli artt. 18 e 36 del Codice Della Navigazione. Occorre tener conto della direttiva Europea in materia di concorrenza sui beni pubblici n. 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein). In coerenza con la legge 118/2022, i requisiti di partecipazione alle gare di evidenza pubblica sono stabiliti sulla base delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii;

Normativa in materia di ordinamento amministrativo e stesura degli atti: l'organizzazione amministrativa del servizio e la modalità di gestione dello stesso è stabilita sulla base del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs 267 del 18 agosto 2000;

Normativa in materia di sicurezza della balneazione: la disciplina della sicurezza balneare è stabilita sulla base delle disposizioni contenute nell' Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio;

ART. 3 – FINALITÀ

Le norme che regolano l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo 1, hanno le seguenti finalità:

- a) Stabilire le modalità e le tempistiche di rilascio delle concessioni demaniali e

- autorizzazioni demaniali, nonché di tutti gli atti presupposti al rilascio di esse;
- b) Disciplinare e tutelare le aree demaniali, in particolar modo quelle di libera fruizione;
- c) Stabilire le modalità di gestione del demanio marittimo e di mantenimento dei titoli autorizzativi e concessori;
- d) Attuare le disposizioni e le previsioni del Piano di Utilizzazione degli Arenili;
- e) Assicurare adeguato servizio di sicurezza a sostegno della balneazione.

ART. 4 – COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE

Con riferimento alle funzioni amministrative sul demanio marittimo, il Comune provvede:

- a) Al rilascio e al rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime;
- b) Alla revoca ed alla decadenza delle concessioni;
- c) Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazioni al contenuto della Concessione);
- d) Al rilascio delle autorizzazioni all'anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della Navigazione;
- e) Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45-bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del Codice della Navigazione;
- f) Agli adempimenti relativi alla richiesta dei canoni relativi alle Concessioni Demaniali;
- g) Al rilascio di nulla osta;
- h) Al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella Concessione ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
- i) Al rilascio del nullaosta alle operazioni di ripascimento degli arenili;
- j) All'esercizio della vigilanza e dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
- k) All'emanazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- l) Alla determinazione degli indennizzi qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate;
- m) All'emanazione di ordinanze;
- n) Al rilascio di autorizzazioni semplici;
- o) Alla gestione del demanio marittimo e delle attività ad esso collegate all'area di competenza dell'Autorità Portuale Regionale, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Avvalimento stipulata tra il Comune e la Stessa Autorità.

TITOLO II – TIPOLOGIE DEGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 5 – CONCESSIONE

1. La concessione è l'atto mediante il quale il Comune concede, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo, ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice della Navigazione.
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente e dovrà essere iscritto al repertorio degli atti soggetti a registrazione detenuto dal Comune. L'atto dovrà altresì essere registrato telematicamente e le spese di registrazione addebitate al concessionario.
3. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima anche nei casi di rinnovo, variazione e subingresso deve concludersi con le modalità e le procedure vigenti

al momento del suo rilascio. I termini del procedimento decorreranno a partire dalla data di completezza formale dell'istanza, ai sensi del presente regolamento; in caso di richiesta di integrazioni i tempi per la conclusione del procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento delle stesse.

ART. 6– CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI

1. L'affidamento di nuove concessioni demaniali avverrà mediante apposita procedura di evidenza pubblica, fatta salvo che per le concessioni, che a giudizio del Responsabile, non siano di particolare importanza né per l'entità né per lo scopo a sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Per le concessioni di particolare importanza per l'entità e lo scopo, si provvederà all'emanazione di un bando pubblico sui criteri stabiliti dagli art. 36 e 37 del Codice della Navigazione e di altri stabiliti dal Comune in sede di bando di gara.
Il suddetto bando dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio Online del Comune nonché, qualora il Responsabile ritenga che le concessioni demaniali abbiano interesse regionale o nazionale, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le domande di concessione, presentate esclusivamente mediante relativo modulo (D1), dovranno essere corredate, pena l'esclusione, della documentazione prevista nel bando. Le domande presentate saranno esaminate al fine di redigere, in base ai criteri fissati, una graduatoria provvisoria per ciascuna area messa a bando.
3. Le modalità per la nomina della commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte presentate in sede di gara e per la stesura della graduatoria, saranno stabilite dai relativi bandi di gara;
4. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le concessioni necessarie per:
 - Apertura di varchi di accesso al demanio con o senza realizzazione di piccole strutture;
 - Realizzazione di impianti tecnologici;
 - Adeguamenti igienico sanitari;
 - Ampliamenti, a qualsiasi titolo, di concessioni esistenti se previsti dai vigenti strumenti urbanistici e purché coerenti con le finalità della concessione già in essere;
 - Passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa;
 - Adeguamenti delle strutture concessione a norme settoriali o di legge;
 - Realizzazione di opere pubbliche eseguite da parte del Comune o da privati, associazioni od Enti in convenzione con lo stesso;
 - Concessioni rilasciate al Comune stesso.
5. Per il rilascio delle concessioni si applicano le seguenti disposizioni:
 - Le domande devono essere presentate al Comune il quale, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti;
 - La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data del suo ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza si intende archiviata d'ufficio senza produrre effetti;
 - L'esame delle domande, risultate formalmente complete, si svolgerà secondo l'ordine di presentazione.
6. Le concessioni demaniali saranno rilasciate entro il termine massimo di 120 giorni a partire dalla data di completezza formale dell'istanza in conformità con quanto previsto dagli

artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 7 – CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Nell'atto di concessione, dovranno essere indicati:
 - a) L'ubicazione, l'estensione, i confini ed un rilievo planimetrico strumentale delle aree e delle strutture oggetto della concessione, distinguendo, ove previste, le diverse destinazioni ed utilizzazioni del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...); tutto ciò eseguito al fine di implementare ed aggiornare correttamente il Sistema Informativo Demanio (S.I.D.) ;
 - b) Lo scopo e la durata della concessione;
 - c) La natura, la forma, le dimensioni, la descrizione delle opere da eseguire ed i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dello stesso eventualmente consentiti;
 - e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti;
 - f) La cauzione;
 - g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
 - h) Le generalità del concessionario;
 - i) Le eventuali ulteriori condizioni speciali accessorie;
 - j) Eventuale possibilità di installazione di manufatti;
2. All'atto di concessione devono essere allegati gli elaborati grafici progettuali e il disciplinare.

ART. 8 – DURATA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

La durata dell'atto di concessione è stabilita nel bando di gara e potrà essere soggetta a variazione a seguito di eventuali disposizioni normative.

ART. 9 – RINNOVO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni di cui al precedente articolo 5 si rinnovano con gli stessi criteri del rilascio di nuove concessioni.

La domanda dovrà essere presentata mediante relativo modulo (D2), pena l'improcedibilità della stessa.

L'istanza di rinnovo è soggetta a pubblicazione per un periodo minimo di venti giorni consecutivi durante i quali potranno essere presentate osservazioni o domande concorrenti. In tali ipotesi sarà avviata una procedura concorsuale, fatti salvi i casi in cui le osservazioni pervenute non abbiano attinenza con l'oggetto della concessione.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario è fatto obbligo:

1. Di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo gli eventuali manufatti impiantati e riconsegnandola, nel pristino stato, il giorno della scadenza della concessione;
2. Di adempiere agli oneri sottoscritti e di assumersi le responsabilità verso il Comune di Campo nell'Elba, e verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della concessione;
3. Di non eccedere i limiti assegnatili, né variarli;
4. Di non erigere opere non consentite, né di variare quelle ammesse;
5. Di non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né di destinare ad altro uso quanto oggetto della concessione, se non nei modi previsti dalla legge;

6. Di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
7. Di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
8. Di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;
9. Di rispettare e mantenere tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione;
10. Di provvedere alla completa pulizia giornaliera dell'area in concessione e della spiaggia libera confinante ai lati, per 25 ml di fronte mare e per l'intera profondità dell'arenile. Il materiale di risulta dovrà essere conferito presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari; al termine di ogni stagione balneare i concessionari hanno l'obbligo di depositare presso il Comune i formulari firmati dal soggetto destinatario;
11. Di attenersi al presente regolamento e ad ogni altra disposizione emanata da organi e/o enti competenti in materia di demanio marittimo;
12. In caso di incuria evidente e documentata il concessionario sarà diffidato dall'Ufficio Demanio marittimo ed invitato a procedere alla pulizia. In caso di seconda diffida nella stessa stagione balneare sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 40 comma 6;

ART. 11 – ANTICIPATA OCCUPAZIONE

1. L'anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione ed all'art. 35 del relativo Regolamento di attuazione, ed il conseguente uso di beni del demanio marittimo, possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e/o sicurezza;
2. La domanda dovrà essere presentata mediante relativo modulo (D5), pena l'improcedibilità della stessa;
3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, a condizione che lo stesso si impegni ad osservare tutte le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere eventuale erette e rimettere i beni nel pristino stato.
5. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 – GARANZIE

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante polizza fideiussoria, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al canone.
2. L'ammontare minimo della garanzia non può essere inferiore a 2 annualità di canone.
3. In caso di rinnovo della concessione il concessionario, su semplice richiesta del Comune, dovrà integrare l'importo previsto dalla polizza incrementandolo di un importo pari alla variazione del Canone Demaniale.
4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, potrà escutere la polizza

fidejussoria per il soddisfacimento di eventuali crediti o per il rimborso di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione, comprese quelle necessarie per la messa in pristino dell'area. Nell'eventualità non siano accertate maggiori spese e qualora l'Ente non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione il concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito entro un termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la decadenza della concessione stessa.

5. Nell'eventualità che siano accertate maggiori spese l'Amministrazione procederà nei termini della normativa al momento vigente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di mancato pagamento del Canone Demaniale.

ART. 13 – CANONI

1. Il canone è calcolato in conformità alle misure unitarie dei canoni annui relativi alle Concessioni Demaniali marittime, Legge n. 494/1993 art. 4, aggiornati annualmente con circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte, più quelle coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzate o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale saranno considerati, indipendentemente dalla loro caratteristica costruttiva che dovrà rispettare comunque le norme di settore, "annuali – di difficile rimozione" o "stagionali di facile rimozione" in base alla normativa vigente. Il canone demaniale sarà integrato/aggiornato annualmente in funzione alla tipologia di manufatto richiesto, alla superficie realizzata ed all'effettivo utilizzo.
4. La misura minima di canone è prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989, attuativo dell'art. 10 della L. 05/05/1989 n.160 e di conversione del D.L. 4/03/1989 n. 77, aggiornato annualmente con circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
5. Le riduzioni del canone di concessione sono esclusivamente quelle previste dai D.M. n. 342/98 e 343/98.
6. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione, nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni fermo restando gli importi minimi di cui al comma 4 del presente articolo.

ART. 14 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone demaniale, per il primo rilascio, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito. Per le successive annualità il versamento dello stesso dovrà avvenire entro il 15 settembre dell'anno di imposta di riferimento. I modelli F24 saranno generati del S.I.D.
2. Relativamente all'imposta Regionale, il concessionario dovrà corrispondere alla regione il pagamento della somma pari al 25% del canone Demaniale come previsto dall'art. 12 della L.R.T n. 77/2012 entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'ultimo canone è commisurato al periodo ricompreso fra il primo gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e l'effettiva data di scadenza.
4. In mancanza della richiesta del pagamento del canone da parte del Comune, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone entro il 15 settembre,

calcolato sulla base dell'importo dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio da versare su richiesta del Comune

ART. 15 – REVOCA, RINUNCIA ED ESTINZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

1. Le concessioni di durata inferiore al quadriennio, e che non comportino impianti di difficile sgombero, sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale.
2. Le concessioni di durata superiore al quadriennio, e che comunque importino impianti di difficile sgombero, sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale.
3. La revoca non dà diritto ad alcun indennizzo.
4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, fatta la facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 44 del Codice della Navigazione;
5. Nel caso di revoca parziale, ai sensi del comma 1 dell'art 44, il concessionario ha facoltà di rinuncia dandone comunicazione, mediante modulo (D8), all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Il Concessionario ha l'obbligo di informare gli eventuali affidatari (ex articolo 45- bis del Codice della Navigazione) dandone comunicazione scritta e trasmessa per conoscenza anche all'autorità concedente.
6. In caso di revoca, rinuncia od estinzione, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la dovuta rimessa in pristino a spese e cura del concessionario, sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato;
7. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti calcolato sulla base di perizia asseverata da tecnico che sarà verificata dall'Ufficio competente.

ART. 16 – DECADENZA DEL TITOLO CONCESSORIO.

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, nei seguenti casi:
 - a) Per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
 - b) Per uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
 - c) Per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d) Per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
 - e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) Per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di Leggi o di Regolamenti;
 - g) Per violazioni, definitivamente accertate, dagli uffici comunali rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali a qualsiasi titolo dovute dal titolare della concessione.
2. Per i casi di cui alle lettere a) e b) il Comune può accordare una proroga al concessionario se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini

stabiliti nel provvedimento.

3. La dichiarazione di decadenza, dovrà essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, dando un termine non inferiore a giorni venti per la presentazione delle osservazioni.
4. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni, o in loro assenza, la decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute; il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata.
6. Al concessionario decaduto è fatto obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati, e riconsegnandola nel pristino stato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza.

ART. 17 – SUBINGRESSO

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente mediante relativo modulo (D4), ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione.
2. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali, non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
3. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata istanza, da parte del concessionario e del subentrante, con allegato il contratto preliminare di cessione di ramo di azienda e devono essere accertate le condizioni soggettive di questo ultimo.
4. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda per il subingresso, provvede a comunicare agli istanti l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii ed all'eventuale richiesta di documentazione integrativa.
5. Il comune procederà alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto subentrante e la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al concessionario;
6. Il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione con l'obbligo, a pena di decadenza, di richiederne la necessaria voltura, presentando idonea documentazione, entro 6 mesi dalla data del decesso. Qualora gli eredi non fossero in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della concessione, si applicano le norme relative alla revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.
8. In caso di variazioni della composizione societaria (esempio cessione di quote ad altro soggetto, cambio dell'amministratore) il concessionario, è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Demanio, fornendo le generalità dell'eventuale nuovo amministratore o socio;

ART. 18 – AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione ai sensi dell'articolo 45-bis del

Codice della Navigazione.

2. Il concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda all'autorità competente mediante relativo modulo (D6), allegando il contratto preliminare tra le parti e la dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio da parte dell'affidatario, in merito al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi
3. Il Comune comunicherà entro 30 giorni ai richiedenti, od ai loro delegati, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
4. Al termine della fase istruttoria il Responsabile del Servizio provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, ove siano rispettati gli adempimenti richiesti e risultino sussistenti i presupposti di legge, compresa l'avvenuta verifica positiva circa le dichiarazioni rese dall'affidatario, da effettuarsi anche a campione.
5. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi, dell'attività oggetto di concessione, deve concludersi entro 60 giorni dalla completezza formale della documentazione necessaria;
6. Il Comune, nel caso in cui sia titolare di qualsiasi tipologia di concessione, può dare in gestione l'area a sue Società partecipate o a terzi, fermo restando il carattere d'interesse pubblico del servizio offerto.
7. L'affidamento ad altri soggetti, potrà avvenire per un tempo determinato per massimo due anni, al termine dei quali la sub concessione si intende decaduta. L'eventuale affidamento, anche allo stesso soggetto, è soggetto a nuova istanza.

ART. 19 – VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque voglia effettuare variazioni nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, che comunque non ne modificano la titolarità, deve preventivamente presentare domanda all'autorità competente mediante relativo modulo (D3), ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Il Comune, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, od al suo delegato, l'avvio del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. L'esame delle domande risultate complete si svolgerà secondo l'ordine di presentazione.
4. Il provvedimento finale verrà rilasciato dal Responsabile del Servizio.
5. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari.
6. Qualora si ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, può altresì essere indetta una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/90, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.
7. La conferenza dei servizi può disporre adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
8. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza risultata completa.
9. Le eventuali modifiche da apportare alle concessioni demaniali marittime devono comunque essere conformi alle previsioni dei PUA.

ART. 20 – AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni demaniali temporanee, si fa riferimento alla circolare n. 90 del 27.07.1999 del Ministero dei trasporti e della Navigazione nella quale viene precisato che per l'utilizzazione delle aree demaniali di breve durata non è necessario l'espletamento di formalità istruttorie, inoltre si fa altresì riferimento alla circolare n. 99 del 15.05.2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione che regola anch'essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l'ordinanza ex art.59, comma 10 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione nella quale siano indicati i limiti rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata e sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l'uso;
2. Le autorizzazioni relative a fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili sono rilasciate entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
Le richieste di autorizzazioni, a parte di Enti del Terzo Settore non sono soggette a pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria ed esonerate dall'imposta di bollo ai sensi ai sensi dell'art 27 Bis del D.P.R. 642 del 1992.

ART. 21 – RIMOZIONE OPERE ESEGUITE E RIMESSA IN PRISTINO

1. Alla scadenza della concessione e/o autorizzazione e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza della stessa il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati e riconsegnare l'area nel pristino stato a seguito di intimazione scritta del Comune notificata all'interessato.
2. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo di cui al precedente comma e alla riconsegna della zona concessa entro 15 giorni dalla data di notifica dell'intimazione, il Comune avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno al concessionario, anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 11 commi 5 e 6 del presente Regolamento e in quelli previsti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario.
4. Nei casi previsti dall'art. 20 comma 2 del presente Regolamento, il mancato smontaggio dei manufatti nel periodo previsto all'art. 136 e 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i. comporta la riscossione immediata della polizza fidejussoria stipulata dal concessionario in favore del Comune.

ART. 22 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Le somme dovute per i Diritti di Istruttoria sono quelle determinate dalla delibera di Giunta Comunale vigente all'atto della presentazione della domanda.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti relativi alle spese di istruttoria sono dovute, per ogni contratto stipulato tra Comune e concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.
5. Il Comune nel caso di affidamento a terzi a mente dell'art. 45 Bis. del Codice della

Navigazione delle Concessioni Demaniali in capo al medesimo Ente, potrà richiedere un contributo annuale in base alla valenza economica della Concessione Demaniale, in rapporto allo stato dei luoghi e che verrà determinato dalla Giunta su esplicita proposta del Responsabile dell'Ufficio Demanio.

TITOLO III STRUTTURE BALNEARI

ART. 23 – DEFINIZIONI

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli articoli 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione. Ai fini demaniali l'utilizzo balneare può essere esercitato nelle seguenti tipologie di attività in coerenza con le previsioni del PUA approvato:

- a) **Stabilimento balneare (S)**: individuati dall'art. 9 lettera a) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- b) **Punti di assistenza alla balneazione – Punti Blu (P)**: individuati dall'art. 9 lettera b) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- c) **Aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali (A)**: individuate dall'art. 9 lettera c) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- d) **Aree giochi attrezzate**: individuate dall'art. 10 lettera a) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- e) **Aree per attività sportive e di servizio alla nautica (Sp)**: individuate dall'art. 10 lettera b), c) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- f) **Specchi d'acqua e punti di ormeggio**: individuati dall'art. 11 delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- g) **Noleggio di ombrelloni ed attrezzature da spiaggia (N)**: individuate dall'art.12 lettera a) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- h) **Noleggio di attrezzature per surf, sport acquatici, pedalò e natanti**: individuate dall'art.12 lettera b) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici;
- i) **Aree a libera fruizione**: individuate dall'art. 8 delle NTA del PUA approvato;

ART. 24 – STABILIMENTI BALNEARI (S)

Al fine di garantire la miglior offerta turistica sugli arenili del territorio del Comune di Campo nell'Elba gli stabilimenti balneari individuati e disciplinati dall'art. 9 lettera a) delle NTA del PUA approvato, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I titolari degli stabilimenti dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.
2. I titolari degli stabilimenti dovranno provvedere, altresì, alla pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno. La superficie di arenile da pulire, deve comprendere, oltre l'area data in concessione, 25 ml. in entrambe le direzioni dei lati della spiaggia per la profondità delle stesse.
3. Dovrà essere garantita la visibilità e l'accessibilità alle strutture e al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. Il titolare dovrà installare una pedana sull'arenile in modo da garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. che potrà essere posizionata, previa richiesta di autorizzazione, in adiacenza alle aree in Concessione ed avere una larghezza massima pari a mt. 1,50;
4. I titolari degli stabilimenti devono installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da

non intralciare la circolazione dei bagnanti. Allo scopo di definire correttamente la disposizione sopra indicata i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di mt. 2,30 dall'asse di ogni singolo sostegno sulla stessa fila lato mare, mentre tra file perpendicolari al mare si dovrà mantenere la distanza minima di mt. 3.00 da sostegno a sostegno;

5. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire a chiunque il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione e per consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.
6. I titolari degli stabilimenti balneari dovranno essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per garantire la sicurezza della balneazione stabilite dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio;

ART. 25 PUNTI BLU (P)

Al fine di garantire la miglior offerta turistica sugli arenili del territorio del Comune di Campo nell'Elba i Punti Blu individuati e disciplinati dall'art. 9 lettera b) delle NTA del PUA approvato, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1 I titolari dei punti blu dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.
- 2 I titolari dei punti blu dovranno provvedere, altresì, alla pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno. La superficie di arenile da pulire, deve comprendere, oltre l'area data in concessione, 25 ml. in entrambe le direzioni dei lati della spiaggia per la profondità delle stesse.
- 3 Dovrà essere garantita la visibilità e l'accessibilità alle strutture e al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. Il titolare dovrà installare una pedana sull'arenile in modo da garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. che potrà essere posizionata, previa richiesta di autorizzazione, in adiacenza alle aree in Concessione ed avere una larghezza massima pari a mt. 1,50;
- 4 I titolari dei punti blu devono installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Allo scopo di definire correttamente la disposizione sopra indicata i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di mt. 2,30 dall'asse di ogni singolo sostegno sulla stessa fila lato mare, mentre tra file perpendicolari al mare si dovrà mantenere la distanza minima di mt. 3.00 da sostegno a sostegno;
- 5 I titolari dei punti blu hanno l'obbligo di consentire a chiunque il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione e per consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.
- 6 I titolari dei punti blu dovranno essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per garantire la sicurezza della balneazione stabilite dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

ART. 26 AREE CONCEDIBILI IN CONCESSIONE AD ATTIVITÀ TURISTICHE E/O COMMERCIALI (A)

Al fine di garantire la miglior offerta turistica sugli arenili del territorio del Comune di Campo nell'Elba le aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali individuate e disciplinate dall'art. 9 lettera c) delle NTA del PUA approvato, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I titolari delle aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.
2. I titolari delle aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali dovranno provvedere, altresì, alla pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno. La superficie di arenile da pulire, deve comprendere, oltre l'area data in concessione, 25 ml. in entrambe le direzioni dei lati della spiaggia. (vedi riferimento grafico art. 37).
3. Dovrà essere garantita la visibilità e l'accessibilità alle strutture e al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. Il titolare dovrà installare una pedana sull'arenile in modo da garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. che potrà essere posizionata, previa richiesta di autorizzazione, in adiacenza alle aree in Concessione ed avere una larghezza massima pari a mt. 1,50;
4. I titolari delle aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali devono installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Allo scopo di definire correttamente la disposizione sopra indicata i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di mt. 2,30 dall'asse di ogni singolo sostegno sulla stessa fila lato mare, mentre tra file perpendicolari al mare si dovrà mantenere la distanza minima di mt. 3.00 da sostegno a sostegno;
5. I titolari delle aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali hanno l'obbligo di consentire a chiunque il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione e per consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.
6. I titolari delle aree concedibili in concessione ad attività turistiche e/o commerciali dovranno essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per garantire la sicurezza della balneazione stabilite dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

ART. 27 AREE GIOCHI ATTREZZATE

Le aree Giochi attrezzate individuate dall'art. 10 lettera a) delle NTA del PUA approvato e dagli relativi elaborati grafici dovranno avere i seguenti requisiti:

1. Le aree in oggetto potranno essere concesse unicamente all'Ente gestore del Demanio Marittimo mediante apposito atto di concessione;
2. Al fine di garantire la gestione e la sorveglianza delle aree giochi attrezzate, l'Ente potrà affidare la gestione ad un soggetto terzo ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione. In tal caso le aree dovranno comunque essere mantenute ad uso pubblico e senza che vi sia chiesto alcun costo per l'utilizzo. Le aree potranno essere disciplinate in accordo con l'Amministrazione.

ART. 28 AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE E DI SERVIZIO ALLA NAUTICA

I titolari delle Aree per attività sportive e di servizio alla nautica individuate e disciplinate dall'art. 10 lettera b), c) delle NTA del PUA approvato, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I titolari delle concessioni per attività sportive e di servizio alla nautica dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.
2. I titolari delle concessioni per attività sportive e di servizio alla nautica dovranno provvedere, altresì, alla pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno. La superficie di arenile da pulire, deve comprendere, oltre l'area data in concessione, 25 ml. in entrambe le direzioni dei lati della spiaggia. (vedi riferimento grafico art. 37).
3. I titolari delle concessioni per attività sportive e di servizio alla nautica devono installare le strutture in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
4. I titolari delle concessioni per attività sportive e di servizio alla nautica hanno l'obbligo di consentire a chiunque il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione e per consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.

ART. 29 SPECCHI D'ACQUA E PUNTI DI ORMEGGIO

I titolari delle concessioni specchi acquei e punti di ormeggio individuate e disciplinate dall'art. 11 delle NTA del PUA approvato, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I titolari delle concessioni per specchi acquei e punti di ormeggio dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.
2. I titolari delle concessioni per specchi acquei e punti di ormeggio hanno l'obbligo di consentire a chiunque il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione e per consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi
3. I titolari delle concessioni per specchi acquei e punti di ormeggio dovranno mettere in atto tutti i necessari accorgimenti al fine di evitare qualsiasi tipo di sversamento in mare di idrocarburi o materiali inquinanti;
4. E' fatto divieto di effettuare attività di bunkeraggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo.

ART. 30 NOLEGGIO DI OMBRELLONI ED ATTREZZATURE DA SPIAGGIA

Il noleggio di ombrelloni ed attrezzature da spiaggia può essere esercitato nelle modalità previste dall'art 12 lettera a) delle NTA del PUA approvato e pertanto in regime di concessione nelle aree appositamente individuate dal PUA; non è ammessa tale attività al di fuori delle aree in concessione e in aree concesse per scopi ed usi diversi.

I titolari delle concessioni per il noleggio di ombrelloni ed attrezzature da spiaggia dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1. dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso

- modalità conformi alla normativa vigente.
2. obbligo di consentire a chiunque il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione e per consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi

ART. 31 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER SURF, SPORT ACQUATICI, PEDALÒ E NATANTI

1. L'attività di noleggio attrezzature per surf, sport acquatici, pedalò e natanti è disciplinato dall'art. 12 lettera b) delle NTA del PUA adottato e pertanto potrà essere esercitata unicamente in collegamento ad una concessione demaniale sull'arenile per le attività di cui dall'art. 9 delle NTA del PUA.
2. Per detta attività valgono gli stessi obblighi previsti per le concessioni in collegamento.

ART. 32 AREE A LIBERA FRUIZIONE

Le aree destinate alla libera fruizione sono individuate dall'art. 8 delle NTA del PUA approvato e dagli elaborati grafici. Su dette aree vale la seguente disciplina:

1. Nelle aree a libera fruizione, la pulizia ed il livellamento spettano al Comune ed ai concessionari limitrofi, in coerenza con quanto stabilito agli articoli precedenti; il Comune provvede alla posa in opera di adeguati cestini per i rifiuti e della cartellonistica con evidenziate le condizioni di sicurezza e accessibilità.
2. Su tali aree il servizio di sorveglianza ed assistenza alla balneazione non è presente, ad eccezione delle aree limitrofe alle concessioni demaniali marittime (stabilimento balneari, punti blu, aree concedibili) dove lo stesso viene garantito esclusivamente per l'area di competenza;
3. Nelle aree a libero uso è vietato posizionare, ombrelloni di diametro superiore a 2,00 metri di diametro, tende, tende da campeggio e gazebo (Giusta Ordinanza Dirigenziale n. 112 del 30/06/2025);
4. L'Amministrazione Comunale provvederà, sia in proprio che attraverso società partecipate, aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione "SPIAGGIA A LIBERO USO" riportanti le principali prescrizioni del presente Regolamento e i divieti sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà, sia in proprio che attraverso società partecipate, aziende, o soggetti privati, a garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.;
6. I frequentatori delle spiagge a libero uso potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ed oggetti vari), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia, al fine di evitarne utilizzazioni improprie.
7. Qualsiasi tipo di attrezzature non potranno essere posizionate prima delle ore 08:00 e mantenuti oltre le ore 20:00. L'attrezzatura (ombrelloni, sdraio, sedie asciugamani ecc..) valutata l'effettiva assenza dell'utenza verrà rimossa e considerata cosa abbandonata, oltre essere sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del TUEL (sanzione amministrativa).
8. Qualsiasi oggetto, compresi i natanti lasciato incustodito e ritenuto abbandonato verrà rimosso.
9. L'Amministrazione Comunale provvederà, sia in proprio che attraverso società partecipate, aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi

contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE

ART. 33 – PERIODO DI ATTIVITÀ

1. L'attività di strutture balneari dovrà essere esercitata obbligatoriamente nel periodo previsto nelle ordinanze per la balneazione e comunque dovrà iniziare non oltre il 1° di maggio e terminare non prima del 30 settembre di ogni anno.
2. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività previste dalle concessioni demaniali nei rimanenti periodi dell'anno, nel rispetto delle disposizioni regionali e di quelle contenute nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla competente Capitaneria di Porto

ART. 34 – DIVIETO DI BALNEAZIONE

1. La balneazione è vietata nelle zone che di volta in volta verranno definite non idonee dagli organi o enti competenti in materia di demanio marittimo.
2. La balneazione è comunque vietata:
 - a) Nei porti e nelle zone di ormeggio;
 - b) Alla foce dei fossi;
 - c) Nei corridoi di lancio o arrivo;
 - d) Nelle zone adibite al libero ancoraggio.

ART. 35 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALL'ATTIVITÀ BALNEARE.

1. Sulle aree demaniali marittime del Comune è vietato:
 - a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; tali attività sono consentite solo in caso di condizioni meteo/marine avverse e per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge a libero uso, ovvero potranno essere utilizzati altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
 - b) Lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare. Fanno eccezione le aree destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - c) Lasciare sulle spiagge a libero uso, oltre le ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino successivo, ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli, tende e altre attrezzature comunque denominate;
 - d) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc..., nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;
 - e) Campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
 - f) Posizionare sulle aree a libero uso, ombrelloni di diametro superiore a 2,00 metri di diametro, tende, tende da campeggio e gazebo (Giusta Ordinanza Dirigenziale n. 112 del 30/06/2025);
 - g) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap ed i mezzi funzionali alla

realizzazione di manifestazioni, preventivamente autorizzati dall'Ufficio Demanio e con modalità tali da non arrecare pregiudizio ambientale.

- h) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce etc...) se può derivarne danno e/o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. I giochi, qualora non ricorrono le condizioni di cui sopra, potranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari all'interno dell'Area in Concessione o in Proprietà Privata.

In casi particolari e per eventi specifici, alcuni tipi di attività potranno essere autorizzate in deroga dall'Amministrazione nel rispetto della normativa demaniale vigente.

- i) Salvo specifica autorizzazione è comunque vietata la pratica del Kite-surf;
 - j) Le attività sportive, ludiche e ricreative potranno essere svolte all'interno di aree opportunamente individuate e disciplinate dall'Amministrazione Comunale.
 - k) Tenere il volume della radio, juke-box ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
 - l) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, vela, surf, windsurf, sci nautico etc...) e organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
 - m) Gettare in mare, lasciare nelle cabine e/o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
 - n) Distendere o tingeggiare reti;
 - o) Introdurre ed usare bombole di gas o di altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - p) Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
 - q) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali;
 - r) Il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi si attraversamento;
 - s) Verniciare e/o sverniciare carene di imbarcazioni e comunque qualsiasi opera di manutenzione ordinaria e straordinaria a natanti e/o motori;
 - t) In ogni caso si deve rispettare qualsiasi altra disposizione emanata da organi o enti competenti in materia di demanio marittimo.
2. Sulle aree demaniali marittime del Comune è consentito ai sensi L.R.T. 59 del 20/10/2009 l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali. E' comunque vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate a particolari scopi, come le aree ludiche, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse. L'accesso dei cani agli arenili è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) Divieto assoluto di sporcare con deiezioni;
 - b) Obbligo assoluto di portare con sé sacchetti igienici per l'eventuale raccolta delle stesse;
 - c) Obbligo di permanenza dei cani di tutte le taglie al guinzaglio;
 - d) Il bagno ai cani sarà permesso dalle ore 19:30 alle ore 8:30. Saranno comunque consentite, durante l'orario di balneazione, passeggiate a bordo mare con il guinzaglio, e museruola ove obbligatoria, per permettere al cane di rinfrescarsi;

- e) Divieto assoluto di avvicinarsi con il cane agli altri bagnanti se non con il loro consenso, per eventuali scrollare di sabbia o acqua da parte dell'animale;
 - f) Obbligo di far permanere il cane all'ombra;
 - g) Obbligo di abbeverare il cane (obbligatoria ciotola);
 - h) Obbligo assoluti di portare in passeggiata il cane, ogni due ore, per permetterli di urinare al di fuori dell'arenile;
 - i) La responsabilità della conduzione dell'animale è esclusivamente a carico del conduttore; Al di là delle norme sopra riportate i conduttori degli animali rimangono comunque soggetti al rispetto delle disposizioni di legge vigente in materia.
3. Sugli arenili di tutto il comune, è fatto divieto effettuare attività di commercio itinerante diversamente dalle modalità previste dal regolamento e della normativa vigente in materia.

ART. 36 – DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE PER ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE

1. Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico nella fascia oraria destinata alla balneazione, individuata dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio. E' consentito ai titolari delle strutture balneari di rimanere aperti al pubblico anche al di fuori dell'orario di balneazione, purchè siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio.
2. I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:
 - a) Copia del presente Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo;
 - b) Copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dalle Autorità Marittime in materia di balneazione;
 - c) Copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
 - d) Cartello indicante gli estremi della concessione demaniale, la quale dovrà essere comunque reperibile all'interno della struttura;
3. I concessionari o gestori di strutture balneari devono provvedere alla completa pulizia giornaliera dell'area in concessione e della spiaggia libera confinante ai lati, per 25 ml di fronte mare e per l'intera profondità dell'arenile. Il materiale di risulta dovrà essere depositato presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari;
4. I titolari delle concessioni possono, previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l'accoglienza di animali domestici salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.
5. Su richiesta del Comune il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione perpendicolare alla battigia.
6. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee attrezzature antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.
7. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Piano Paesaggistico Regionale e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.A.;
8. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, e poste all'interno di cabine siano esse dotate di copertura o meno.

9. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i., devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.
10. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali in particolare, cucinare ed accendere fuochi.
11. È vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi etc...), di bombole di gas e di altri combustibili.
12. I concessionari dovranno porre idonee delimitazioni che si sviluppino lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali sul lato verso terra devono essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e che consentano la libera visuale verso il mare mentre quelle perpendicolari alla battigia devono essere interrotte prima dei 5 metri, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso, devono essere poste ai limiti della concessione e realizzate con semplici strutture "a giorno", in legno e corda, che non precludano le visuali lungo la spiaggia.

ART. 37 – PULIZIA DEGLI ARENILI

1. La pulizia delle spiagge in concessione, nonché delle zone di libero transito e degli specchi acquei antistanti, dovrà avvenire al di fuori dell'orario di balneazione.
2. Le operazioni dovranno essere effettuate evitando in modo assoluto l'asportazione di sabbia; i rifiuti raccolti sull'arenile, assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
3. La pulizia delle spiagge a libero uso viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto autorizzato.
4. L'uso di eventuali mezzi meccanici dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio Demanio del Comune.
5. In caso di soggetto non autorizzato, diverso da cittadino volontario, che esercita la pulizia delle spiagge, sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento;
6. Per il periodo non compreso nella stagione balneare, l'Amministrazione, qualora rilevi la necessità, potrà chiedere ai titolari di stabilimenti balneari, punti blu o similari, di provvedere alla pulizia o livellamento arenili.

ART. 38 – DISCIPLINA MANIFESTAZIONI TURISTICO SPORTIVE

Le manifestazioni turistico-sportive di qualsiasi genere che si svolgono sugli arenili e/o in aree di mare territoriale, sono autorizzate dal Comune e consentite nei limiti e nei modi disciplinati dall'autorità marittima alla quale devono essere inviate le istanze per la relativa autorizzazione.

TITOLO V ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 39 – VIGILANZA

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo destinato sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, attraverso personale della Polizia Municipale
2. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessioni sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate

senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 40 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

1. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti da tale comportamento, sarà perseguito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 5 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice penale e loro successive modificazioni ed integrazioni ⁸.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164, 1° comma del Codice della Navigazione

3. Salvo, comunque, che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione.

4. In caso di reiterato e recidivo o comportamento illecito da parte di un contravventore, le sanzioni sono raddoppiate e l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 giorni consecutivi e, nei casi ritenuti più gravi, potrà disporre la decadenza dell'autorizzazione/concessione che disciplina detta attività.

5. Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni previste dalla Legge.

6. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni

7. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

8. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Sindaco e il Responsabile dell'Area Tecnica competente.

9. In ogni caso qualora l'amministrazione ritenga che i reati commessi siano di grave entità, può disporre la decadenza dell'autorizzazione e/o concessione che disciplina detta attività.

10. Per le violazioni inerenti a norme di comportamento in generale ed in particolare disposte nell'art. 30 del presente regolamento, in materia di uso delle aree demaniali e spiagge libere, si applica quanto disposto dall'art. 7 bis comma 1 del TUEL L. 267/2000 (sanzioni amministrative).

ART. 41 – RINVII

Per gli aspetti procedurali e normativi non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia ed al Piano di Utilizzazione degli Arenili Approvato.